



DETERMINAZIONE DEL CONSERVATORE DEL REGISTRO DELLE IMPRESE

OGGETTO: INVITO ALLE SOCIETÀ IN ELENCO A COMUNICARE IL PROPRIO DOMICILIO DIGITALE E CONTESTUALE AVVIO DEL PROCEDIMENTO DI ASSEGNAZIONE D'UFFICIO DEL DOMICILIO DIGITALE

Il Conservatore del Registro delle Imprese

visto l'articolo 16, comma 6, del d.l. n. 185 del 29.11.2008, convertito nella legge n. 2 del 28.01.2009, così come modificato dall'art. 37 d.l. n. 76/2020, che prevede l'obbligo per le imprese costituite in forma societaria di iscriverne nel registro delle imprese il proprio domicilio digitale (già indirizzo di posta elettronica certificata o PEC);

preso atto che Infocamere scpa ha fornito l'elenco delle società (n. 1549) che non hanno il domicilio digitale iscritto nel registro delle imprese, non sono soggette a procedure concorsuali e non risultano candidate a procedure di cancellazione d'ufficio in base all'art. 2490 c.c. e all'art. 3 del d.p.r. n. 247/2004;

considerato che l'ufficio ha verificato che le società indicate nell'elenco allegato, con sede in provincia di Pavia, non hanno comunicato il proprio domicilio digitale, oppure avevano un domicilio digitale a suo tempo cancellato d'ufficio perché non valido, revocato o inattivo e non è stato sostituito;

ritenuto opportuno – nel rispetto dei principi di trasparenza e di partecipazione all'attività amministrativa – che sia comunicato l'avvio del procedimento di assegnazione del domicilio digitale alle suddette società al fine di permettere la loro eventuale regolarizzazione (in analogia a quanto espressamente stabilito per le imprese individuali dall'art. 5 comma 2 del d.l. n. 179/2012, convertito nella legge n. 221/2012, così come modificato dall'art. 37 del d.l. n. 76/2020);

visto l'art. 8 della legge 241/1990 e ss.mm.ii. che consente, nel caso in cui l'elevato numero dei destinatari renda la comunicazione personale non attuabile o particolarmente gravosa, la possibilità per l'amministrazione di provvedere a rendere noti i contenuti della comunicazione di avvio del procedimento mediante forme di pubblicità idonee di volta in volta stabilite dall'amministrazione medesima;

vista la legge n. 69 del 18.06.2009 che stabilisce che gli obblighi di pubblicazione di atti e provvedimenti amministrativi aventi effetti di pubblicità legale si intendono assolti con la pubblicazione *on line* sul sito istituzionale delle amministrazioni procedenti, e preso atto che l'albo camerale è consultabile in un'apposita sezione del sito internet camerale;

considerato inoltre che il Giudice del Registro delle imprese di Pavia con proprio decreto n. 1946 del 23.09.2021 ha disposto che l'ufficio del Registro delle imprese proceda alle notificazioni dei procedimenti concernenti la violazione dell'art. 37 del d.l. n. 76/2020,

destinati contemporaneamente a un'ampia pluralità di soggetti e derivanti da un unico procedimento amministrativo, mediante la loro pubblicazione per almeno trenta giorni consecutivi sul sito ufficiale della Camera di Commercio di Pavia nella sezione dedicata all'Albo *on line* di cui all'art. 32 della Legge n. 69/2009;

vista la comunicazione di Unioncamere n. 11514 del 23.05.2022;

vista la determinazione del Commissario Straordinario n. 46 del 21.09.2022 con la quale sono state approvate le “Linee guida per l’assegnazione d’ufficio dei domicili digitali alle imprese e alle società e per la loro iscrizione nel registro delle imprese”;

visto in particolare l’art. 4 che prevede: “la comunicazione massiva di avvio del procedimento [...] è effettuata mediante pubblicazione sul sito istituzionale della Camera di Commercio di Pavia nella sezione dell’Albo camerale online e nella sezione dedicata del registro delle imprese. La comunicazione, unica e cumulativa, contiene in allegato l’elenco delle imprese/società destinatarie e resta pubblicata sul sito istituzionale per quarantacinque giorni consecutivi”. Il comma 2 precisa: “la data di pubblicazione sul sito istituzionale, dalla quale decorrono i quarantacinque giorni indicati nel comma precedente, è riportata nell’Albo camerale online. La comunicazione si ritiene portata a conoscenza dei destinatari - ai sensi dell’art. 8 comma 3 della legge n. 241/1990 – il quindicesimo giorno successivo a tale data”;

considerato che la comunicazione massiva di avvio del procedimento deve essere portata a conoscenza dei destinatari mediante pubblicazione per quindici giorni consecutivi sul sito della Camera di Commercio di Pavia, nella sezione dell’Albo online e nella sezione dedicata del registro delle imprese;

preso atto che dal quindicesimo giorno decorre l’ulteriore termine di trenta giorni entro il quale le società possono regolarizzare la loro iscrizione anagrafica comunicando il domicilio digitale (per un totale di quarantacinque giorni complessivi);

valutata la possibilità di ampliare leggermente il termine, tenuto conto del periodo estivo e dell’interesse pubblico a favorire la comunicazione dei domicili digitali da parte delle imprese, fissando tale scadenza per il giorno 15 settembre 2023;

preso atto che alle società inadempienti, secondo quanto stabilito dall’art. 16 comma 6 bis del d.l. n. 185/2008 (conv. l. n. 2/2009), verrà applicata la sanzione di cui all’art. 2630 c.c. in misura raddoppiata e “l’ufficio del registro imprese contestualmente all’irrogazione della sanzione, assegna d’ufficio un nuovo e diverso domicilio digitale per il ricevimento di comunicazioni e notifiche, attestato presso il cassetto digitale dell’imprenditore, erogato dal gestore del sistema informativo nazionale delle Camere di Commercio ai sensi dell’art. 8, comma 6 della legge 29 dicembre 1993 n. 580”;

vista la comunicazione allegata, parte integrante del presente provvedimento (Allegato A);

visto l’elenco allegato, parte integrante del presente provvedimento (Allegato B), contenete le società (n. 1549) destinatarie della comunicazione di avvio del procedimento,

tutto ciò premesso

d e t e r m i n a

1. di approvare la comunicazione di allegata - (Allegato A) - di avvio del procedimento di iscrizione d'ufficio del domicilio digitale destinato alle società indicate nell'elenco (Allegato B), richiamato nelle premesse. La comunicazione si ritiene portata a conoscenza delle imprese indicate nell'elenco allegato il quindicesimo giorno successivo alla pubblicazione del presente provvedimento sul sito istituzionale della Camera di Commercio di Pavia, nella sezione dell'Albo camerale online e nella sezione dedicata al registro delle imprese, secondo quanto stabilito nelle Linee guida camerale citate nelle premesse;
2. che il presente provvedimento sia pubblicato il 30 giugno sul sito istituzionale della Camera di Commercio di Pavia, nella sezione dell'Albo camerale online e nella sezione dedicata al registro delle imprese, e che rimanga pubblicato sino al 15 settembre 2023, giorno di scadenza indicata nella comunicazione allegata.

IL CONSERVATORE0
(Enrico Ciabatti)

Atto sottoscritto con firma digitale ai sensi del D.Lgs. n. 82 del 07/03/2005 e s.m.i.